

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE****UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" "  
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E DEL TERRITORIO  
CENTRO STUDI SULL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****Corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole marchigiane sulle tematiche del  
maltrattamento ed abuso a danno di minori****CONVENZIONE****TRA**

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche C.F. 80007610423, con sede legale in Ancona Via XXV Aprile n.19, rappresentata dal Direttore Generale dott. Michele Calascibetta nel prosieguo del presente atto denominato "Ufficio Scolastico Regionale per le Marche"

**E**

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche C.F 93119100423, con sede legale in Ancona Via Oberdan snc, rappresentata dallo stesso Garante dott. Italo Tanoni nel prosieguo del presente atto denominato "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"

**E**

L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"- DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio - Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza CURIA, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Direttore di Dipartimento prof.ssa SERENA ROSSI autorizzata da CON DELIBERAZIONE DEL DIPARTIMENTO N.11 DEL 10/11/2010, nel prosieguo del presente atto denominata "Università"

**PREMESSO CHE**

- in Italia manca un sistema strutturato di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni qualitative e quantitative sul fenomeno del maltrattamento e dell'abuso a danno di minori;
- l'insoddisfazione per la qualità dei dati è stata oggetto di rilievo anche da parte di organismi internazionali, tale gap informativo produce infatti notevoli problemi rispetto ad una corretta implementazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con legge 176/1991), nonché nella realizzazione di efficaci campagne di prevenzione;

- le dimensioni del fenomeno ricostruibili attraverso stime, ricavabili da studi ONU (*Behind a closed door. The impact of domestic violence on children, London, UNICEF, 2006*) risultano gravemente preoccupanti, si ipotizza infatti che in Italia il numero di minori vittime di violenza assistita in ambito domestico, oscillerebbe tra il 4% e il 9% della popolazione italiana al di sotto dei 18 anni;
- le classifiche stilate da Unicef e autorevoli università pongono il nostro paese in una posizione piuttosto bassa tra gli stati Europei per quanto riguarda i livelli di benessere dei bambini (attorno al 20° posto su 25);
- i casi di maltrattamento ed abuso vengono rilevati relativamente tardi, il che aggrava le conseguenze per la salute psico-fisica dei minori coinvolti ed aumenta le difficoltà nella validazione del reato;
- dalle valutazioni qualitative degli operatori dei servizi socio-sanitari marchigiani risultano in significativo aumento i quadri sindromici tipici del maltrattamento ed abuso;
- dalle attività di aggiornamento degli operatori socio-sanitari della violenza a danno dei minori, promosse dall'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con le Autorità giudiziarie minorili, con la Regione Marche e con la Direzione generale dell'ASUR, è emersa come priorità la formazione degli insegnanti per il precoce riconoscimento degli indicatori di maltrattamento ed abuso, in quanto testimoni privilegiati, quotidianamente vicini alle piccole vittime;
- l'emersione del fenomeno è influenzata da fattori quali lo stato dei servizi, la cultura e la formazione degli operatori, il grado di fiducia nelle istituzioni preposte alla tutela;

#### E CHE

- la realizzazione di efficaci azioni di prevenzione della violenza all'infanzia e di rilevazione precoce degli indicatori di maltrattamento e/o abuso richiede la collaborazione tra gli enti a vario titolo preposti alla tutela dei minori;
- l'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- l'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- la Scuola nel promuovere la qualità della vita degli studenti, nonché il loro benessere psicofisico, svolge una funzione di filtro, arricchimento e valorizzazione delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche che aiutino a creare un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco;
- La Scuola promuove attività di formazione per l'adeguamento delle competenze dei docenti rispetto allo svolgimento dei suddetti compiti;



- DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio - Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza, istituito presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Urbino ha tra le sue finalità statutarie la realizzazione di attività formative rivolte ad insegnanti in merito alle problematiche psicologiche correlate alle varie fasi evolutive;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che intende favorire l'instaurazione di rapporti organici e sistematici di collaborazione tra gli enti firmatari, in ordine alla promozione di una precoce rilevazione degli indicatori di maltrattamento ed abuso a danno di minori, mediante la realizzazione corsi di formazione per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria .

#### **Art. 2**

La presente convenzione prevede la costituzione di un *comitato tecnico scientifico*, composto da rappresentanti degli enti firmatari, da alcune agenzie e rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore e che verranno indicati dall'Ufficio del Garante, e avrà il compito di curare la programmazione dettagliata dei corsi e la realizzazione degli stessi. Il comitato sarà presieduto dalla Prof.ssa Serena Rossi dell'Università degli Studi di Urbino.

#### **Art. 3**

In considerazione della notevole incidenza statistica del fenomeno maltrattamento ed abuso nella prima e seconda infanzia e della particolare rilevanza del ruolo degli insegnanti nella rilevazione degli indicatori, i corsi saranno rivolti agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria .

Gli insegnanti referenti, individuati secondo disposizioni definite dall'Ufficio Scolastico Regionale, parteciperanno ai corsi di formazione in aula.

I corsi di formazione per gli insegnanti, prenderanno avvio nel dicembre 2010 e dovranno concludersi entro il giugno 2011.

Per facilitare la partecipazione degli insegnanti ai corsi ed in considerazione di esigenze tecnico-scientifiche, verranno organizzati quattro corsi, uno per ogni Ufficio Scolastico Provinciale.

A tutti gli insegnanti marchigiani sarà comunque offerta la possibilità di aggiornamento sulle tematiche del maltrattamento ed abuso, con modalità blended E-learning, che prenderanno avvio, a partire da dicembre 2010.

I contenuti e il calendario dei corsi sono contenuti nel progetto formativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 4**

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si impegna a:

- individuare un docente di scuola dell'infanzia o primaria, referente per ogni istituto scolastico, che possa garantire la partecipazione alle attività di formazione previste;
- curare, con le sue articolazioni territoriali, l'organizzazione dei corsi di formazione;
- promuovere, tra tutto il personale delle scuole marchigiane, la diffusione delle conoscenze e competenze acquisite dai partecipanti ai corsi, anche mediante l'utilizzo di una piattaforma e - learning, che verrà curata dall'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.



## Art. 5

L'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a:

- assicurare il proprio contributo alla programmazione e realizzazione dei Corsi di formazione nell'ambito del Comitato tecnico scientifico, tenendo conto dei dati ricavati dall'attività dell'Ufficio in relazione all'area d'interesse del presente protocollo, al fine di assicurare la corrispondenza delle azioni formative ai bisogni del territorio;
- promuovere la realizzazione, mediante successiva ed apposita convenzione, della formazione blended e - learning dei docenti marchigiani, interessati ad approfondire le tematiche in oggetto, con il supporto di tutor-online indicati dall'Autorità di Garanzia in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale;
- favorire la comunicazione tra gli insegnanti, i servizi socio-sanitari e le autorità giudiziarie in ordine alla realizzazione di più efficaci procedure di valutazione e segnalazione dei casi di sospetto abuso o maltrattamento;
- garantire il finanziamento delle azioni progettuali per un importo pari a € 25.000,00.

## Art. 6

Si affida all'Università, sotto la direzione del responsabile scientifico Prof. ssa Serena Rossi lo svolgimento delle prestazioni, qui di seguito indicate:

- definizione dettagliata dei progetti formativi;
- individuazione dei docenti, previo parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, definizione degli incarichi, degli adempimenti assicurativi, previdenziali, fiscali e liquidazione dei compensi;
- documentazione delle attività formative;
- registrazione e certificazione della presenza dei discenti alle attività formative;
- predisposizione e somministrazione di un questionario d'ingresso volto a verificare le conoscenze dei discenti sul fenomeno maltrattamento ed abuso ed un questionario di uscita per la valutazione degli apprendimenti;
- produzione di una relazione sulle attività svolte.

Il coordinamento tecnico delle attività è affidato al responsabile scientifico il quale potrà avvalersi all'uopo delle collaborazioni interne e/o esterne, ritenute necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

## Art. 7

L'Università si impegna a garantire la completa riservatezza su tutte le informazioni che verranno raccolte durante l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

Il materiale formativo prodotto durante i corsi, e che il DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio - Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza provvederà a documentare, sarà di proprietà esclusiva dell'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che potrà utilizzarlo per la formazione blended e - learning dei docenti marchigiani.

Il Responsabile Scientifico risponderà, in nome e per conto dell'Università, nei confronti dell'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, circa lo svolgimento delle azioni formative in modo conforme al programma concordato.

## Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di un anno.



### **Art. 9**

Gli enti firmatari si impegnano ad un reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto della presente Convenzione e sugli ulteriori che si riveleranno di comune interesse.

### **Art. 10**

Per lo svolgimento dei suddetti Corsi di aggiornamento, l'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a riconoscere al DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio - Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza, un corrispettivo di Euro 25.000,00 (venticinquemilaeuro/00) IVA compresa se e in quanto dovuta. Tale importo verrà pagato dall'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza a fronte di regolari fatture emesse dalla Università secondo le seguenti modalità di pagamento:

- la prima rata, di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecentoeuro/00), dopo due mesi dalla stipula della convenzione, previo invio di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività concordate,
- la seconda rata, di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecentoeuro/00), al termine della convenzione, previo invio di una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Le suddette somme dovranno essere accreditate presso: Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria, Codice IBAN: IT78I0605568700000000013137 specificando le motivazioni.  
(per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d'Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717 ).

### **Art. 11**

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale coinvolto nelle attività formative, durante lo svolgimento delle lezioni.

### **Art.12**

Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.

### **Art.13**

Le parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.

### **Art.14**

Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, il DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio - Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, l'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare i tre mesi.



### Art.15

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

### Art.16

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo, se dovute, saranno a carico del DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio - Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza. (quando previste)

### Art.17

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Ancona.


### Art. 18

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I - Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.


Letto, approvato, sottoscritto

Ancona, 10 dicembre 2010

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  
Il Direttore Generale Michele Calascibetta



Per l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche  
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Italo Tanoni



Per DiPsiTer Dipartimento di Psicologia e del Territorio  
Centro Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza  
Il Direttore Serena Rossi

